



CITTÀ DI PENNE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Area tecnica e ambientale
Ufficio oo. pp.

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE ASCENSORE, DELLE AREE LIMITROFE E DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PORTELLA

Contributo del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 858 dell'art. 1 delle legge n. 205 del 27/12/2017

Affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva ivi inclusa la redazione della relazione geologica e relative indagini e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione la direzione e contabilità dei lavori oltre ogni altra prestazione professionale accessoria

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 Del D. Lgs. n. 50/2016.

Elaborato B - DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

CUP: C12J18000040001

CIG: 75402982C1

CPV: 71340000-3

Sommario

1. Premessa
2. Oggetto dell'appalto e servizi da svolgere
3. Contesto dell'intervento e finalità dell'opera
4. Leggi e norme tecniche da rispettare
5. Costo dell'intervento
6. Prestazioni accessorie
7. Incarico professionale
 - 7.1 Attività preliminari alla progettazione
 - 7.2 Progetto Definitivo
 - 7.3 Progetto Esecutivo
 - 7.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
 - 7.5 Direzione e contabilità dei lavori
 - 7.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
8. Durata dei servizi e procedure di approvazione
9. Penali
10. Forma e quantità degli elaborati progettuali
11. Stima dei servizi e disciplina dei pagamenti
12. Sospensione dei pagamenti
13. Modifiche ai progetti
14. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione della convenzione
15. Cauzione definitiva
16. Polizza assicurativa del progettista e responsabilità
17. Tracciabilità dei flussi finanziari
18. Obblighi specifici del progettista
19. Struttura Operativa
20. Risoluzione della convenzione e recesso
21. Subappalto
22. Responsabilità verso terzi, Infortuni e Danni
23. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
24. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
25. Divieto di partecipazione ad appalti
26. Obbligo di riservatezza
27. Codice di comportamento
28. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

- 29. Trattamento dei dati personali
- 30. Responsabile del procedimento
- 31. Definizione delle Controversie
- 32. Attività accessorie comprese nell'incarico
- 33. Varie



1. Premessa

Affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva inclusa la redazione della relazione geologica e relative indagini e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione e contabilità dei lavori e ogni altra prestazione professionale accessoria relativamente alla **MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE ASCENSORE, DELLE AREE LIMITROFE E DELLA VIABILITÀ A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PORTELLA.**

L'opera di che trattasi è finanziata con i proventi di cui alla Contributo del Ministero dell'Interno ai sensi del comma 858 dell'art. 1 delle legge n. 205 del 27/12/2017.

2. Oggetto dell'appalto e servizi da svolgere

Il presente Disciplinare Tecnico Prestazionale regola le attività di:

- progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli artt. 89 lett. e) e f) e 90 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- direzione e contabilità dei lavori ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

I servizi richiesti riguardano l'elaborazione completa del progetto definitivo ed esecutivo, ivi inclusa la redazione della relazione geologica e relative indagini, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione e la contabilità dei lavori, secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, completi della redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti anche in sede di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e realizzabile.

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, sottoscritta dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato più avanti.

La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà redigersi secondo le prescrizioni indicate nell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e negli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 nonché di tutte le leggi e le norme di settore per rendere il progetto approvabile dagli Enti interessati, appaltabile e realizzabile.

La progettazione definitiva di cui all'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 "Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" dovrà essere redatta secondo le prescrizioni contenute negli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010;

La progettazione esecutiva di cui all'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 "Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita" dovrà essere redatta secondo le prescrizioni contenute negli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010.



La direzione e contabilità dei lavori di cui all'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 *“Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:*

- a) *verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;*
- b) *curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;*
- c) *provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;*
- d) *svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle”*

dovrà essere svolta secondo il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 ad oggetto Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, di cui agli artt. 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro.

In fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere una funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno, a seguito di convocazione, presso gli uffici comunali dell'Area intestata in Piazza Luca da Penne 1, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso il sito oggetto dell'intervento.

In considerazione delle dimensioni, della complessità e del carattere multidisciplinare della progettazione, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibile, il Responsabile Unico del Procedimento potrà avvalersi di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per il controllo, l'attività di verifica e la validazione del progetto.

Il progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

3. Contesto dell'intervento e finalità dell'opera

La progettazione in argomento si attuerà in Località Portella, nel versante nord-est del Centro Storico e dovrà prevedere, in estrema sintesi:

- la stabilizzazione completa e definitiva del versante;
- il recupero funzionale del Parcheggio Portella e della viabilità carrabile e pedonale a servizio;
- la riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'intera area interessata.

Le aree interessate appartengono al demanio comunale.

L'area di che trattasi è sottoposta alle prescrizioni degli ordinari strumenti di pianificazione territoriale e comunale, di tipo generale e settoriale, cui la progettazione dell'opera dovrà necessariamente conformarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico - Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (P.A.I.), vigente, la zona di intervento rientra: in area R1/R4 nella carta del rischio e in area P3 nella carta della pericolosità;
- il PRG vigente destina l'area in parola a parcheggio pubblico;

Per maggiori dettagli, informazioni e dati circa l'opera pubblica da realizzare si rimanda agli elaborati del progetto di fattibilità approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 43 nella seduta dell' 4/04/2018.

Il progetto di fattibilità, redatto dal competente ufficio comunale, ha previsto un onere economico complessivo, omnicomprendente di Euro 5.000.000,00 si articola nei seguenti punti:

- QUADRO ESIGENZIALE DELL'INTERVENTO
- POSSIBILI ALTERNATIVE PROGETTUALI
- RELAZIONE GENERALE/TECNICA
- PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
- CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
- ELABORATI GRAFICI.

4. Leggi e norme tecniche da rispettare

Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici", predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate, al fine di ottenere un progetto a norma e appaltabile con un dettaglio tale da ridurre al minimo il ricorso ad eventuali varianti in fase di progetto ed in corso d'opera.

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti locali e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Il progettista dovrà obbligarsi, altresì, a rispettare eventuali normative e/o decreti attuativi e/o regolamenti che dovessero entrare in vigore durante l'espletamento del servizio in questione.

Il progetto dovrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, anche in sede di Conferenza di Servizi di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., al fine di acquisire ogni nullaosta, parere, autorizzazione o assenso comunque denominato necessario all'approvazione del progetto, alla cantierabilità dello stesso e al collaudo finale dell'opera.

Nell'eventualità che un Ente dovesse indicare delle prescrizioni propedeutiche all'approvazione del progetto, il progettista è tenuto a rielaborare il progetto accogliendo tali eventuali prescrizioni, senza che ciò possa determinare ulteriori compensi per il professionista e/o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Pertanto ogni scelta progettuale dovrà essere preventivamente concordata e condivisa con tali detti Enti, onere comunque ricompreso nel presente appalto.

Di norma, i rappresentanti della S.A. dovranno presiedere alle riunioni e dovranno condividere eventuali accordi, avendo anche la responsabilità economica dell'intervento.

Sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti al rilascio di pareri, nullaosta, autorizzazioni, assensi comunque denominati preordinati all'approvazione delle diverse fasi progettuali.

La determinazione completa delle leggi, delle norme e regolamenti applicabili è demandata al progettista.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune normative cui la



progettazione dell'opera dovrà conformarsi:

Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora in vigore;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49 ad oggetto Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;

P.R.G. del comune di Penne, approvato con Delibera del C.C. n. 28 del 23/04/2001, pubblicata sul B.U.R.A. nr. 11 del 30/05/2001, e relative Norme Tecniche di Attuazione, modificate con delibera di C.C. n° 3 del 10/02/2015, pubblicata sul B.U.R.A. nr. 15 del 29/04/2015

Regolamento Edilizio del Comune di Penne approvato con delibera di C.C. n. 13 del 19/04/2016;

Regolamento di Igiene del Comune di Penne;

Leggi Regionali;

D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni";

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 " Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada";

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada";

Eventuali normative e/o decreti attuativi e/o regolamenti che dovessero entrare in vigore durante l'espletamento dei servizi di che trattasi.

Il progetto dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni e alle caratteristiche indicate dalle normative volontarie non cogenti emanate da UNI e da CEI, specificatamente attinenti l'intervento e vigenti fino all'epoca della progettazione esecutiva, nonché alle regole della buona pratica costruttiva.

5. Costo dell'intervento

Il costo complessivo dell'intervento, come previsto dal quadro economico del progetto di fattibilità predisposto dalla Stazione Appaltante, risulta pari a € 5.000.000,00 (cinque unmilioni/00) così articolati:

- € 3.800.000,00 (euro tremilioniottocentomilamila/00) per lavori e forniture inclusi gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza



- € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione.

6. Prestazioni accessorie

Sarà onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto.

In fase di progettazione il professionista dovrà impegnarsi ad interfacciarsi con la Stazione Appaltante per recepire tutte le indicazioni che di volta in volta verranno impartite.

Il professionista dovrà impegnarsi ad interfacciarsi con gli Organi deputati all'approvazione del progetto e a recepire le eventuali indicazioni necessarie all'approvazione, nonché produrre tutti gli elaborati e documenti necessari all'ottenimento delle stesse approvazioni ed autorizzazioni, con la supervisione della Stazione Appaltante.

Di ogni onere e spesa per le attività sopra indicate, nessuna esclusa o eccettuata, il progettista dovrà tenere conto in sede di formulazione dell'offerta.

Si evidenzia che l'importo complessivo posto a base di gara, comprende anche le seguenti prestazioni accessorie:

- tutte le attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per l'esecuzione di rilievi, indagini, prove (anche di laboratorio) e verifiche dello stato di fatto dell'area oggetto d'intervento che della situazione circostante (ove necessario) e qualunque altra prova, verifica, ispezione o attività necessaria volta a conoscere lo stato dei luoghi o finalizzata alla verifica delle ipotesi di progetto;
- la redazione e fornitura di tutte le relazioni, documentazioni ed elaborazioni cartacee e digitali necessarie al progetto definitivo e all'esecutivo in relazione alle disposizioni legislative nazionali, locali, di settore (relazione architettonica, strutturale, geologica, impiantistica ecc.) in relazione alla tipologia di intervento, eventualmente, anche con il supporto di figure professionali specifiche per la redazione delle indagini;
- la redazione e fornitura di tutti gli atti ed elaborati necessari cartacei e digitali per acquisire le autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti, ivi compresi quelli necessari ad acquisire le autorizzazioni e pareri interni dell'Amministrazione;
- la redazione e fornitura di tutti gli elaborati di progetto redatti nella forma e contenuto rispondenti all'esigenza di indire, una procedura aperta o negoziata per la successiva esecuzione dei lavori;
- l'assistenza alla Stazione Appaltante per la predisposizione degli eventuali documenti da produrre per le richieste delle autorizzazioni da presentare presso gli Enti competenti;
- il rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione;
- lo studio e risoluzione delle eventuali interferenze e la trattazione dei terreni derivanti dagli scavi secondo la normativa regolante le "terre e rocce da scavo" - art. 41 e 41 bis della Legge n. 98/2013 e relative procedure operative.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta, in base alla normativa vigente.

7. Incarico professionale di progettazione

La Stazione Appaltante fornirà all'aggiudicatario del servizio di che trattasi gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità di cui sopra, in formato elettronico (.pdf) ed editabile (.word, .dwg).

Sulla base di detta documentazione il progettista dovrà dare avvio alla propria attività di progettazione verificando le soluzioni progettate, elaborata nel progetto preliminare, in relazione agli interventi proposti; in caso di incongruenze e/o inapplicabilità, dovrà ipotizzare altre soluzioni, coerenti con il progetto di fattibilità e con il quadro economico approvato, che dovranno comunque tenere conto delle esigenze dell'Amministrazione, dovranno essere esaminate ed approvate dalla S.A., oltre che condivise con gli Enti



competenti, senza che da tale servizio possa derivarne maggior compenso per l'operatore economico aggiudicatario e maggiori costi per la stazione appaltante.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio.

Ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione occorrente dovranno essere eseguite dall'incaricato senza che da tale incombenza possano derivare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione o maggiori compensi per il professionista incaricato.

Pur lasciando al progettista incaricato ampia libertà nella definizione progettuale, lo stesso dovrà comunque rispettare il progetto di fattibilità approvato oltre che le esigenze dell'Amministrazione.

7.1 Attività preliminari alla progettazione

Come già descritto, l'appalto comprende, altresì, l'espletamento di tutte le attività preliminari ai due livelli di progettazione richiesti, consistenti in rilievi, ricerche delle eventuali interferenze, acquisizione documentazione, rilievi fotografici, valutazioni ecc..

Qualora l'aggiudicatario ritenga necessaria, per l'elaborazione del progetto nei due livelli di progettazione, l'esecuzione di specifiche prove, sondaggi, analisi anche sui materiali e simili dovrà concordarne modalità, ubicazioni e ragioni con la Stazione Appaltante.

L'Aggiudicatario sarà responsabile della corretta esecuzione degli accertamenti essendo suo precipuo obbligo dirigerne l'esecuzione, nonché verificarne la correttezza e completezza degli esiti.

Le risultanze di tali attività preliminari dovranno consentire all'aggiudicatario di individuare tutti i parametri necessari per il completo sviluppo del progetto nei due livelli di progettazione.

E' esclusa dal presente appalto la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto, pur rientrando tra le attività preliminari alla progettazione, è stata fatta eseguire dall'Amministrazione da un archeologo data la sua natura propedeutica alla progettazione stessa.

Tutta la documentazione che l'Aggiudicatario produrrà durante questa fase (elaborati grafici di rilievo, relazioni, documentazione fotografica, risultati di prove, ecc..) dovrà essere raccolta ed ordinatamente posta in un fascicolo contenente le risultanze delle attività preliminari alla progettazione, consegnato alla Stazione Appaltante su supporto informatico e cartaceo, eventualmente in più copie su richiesta del R.U.P.

Il progettista si dovrà impegnare ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto del progetto di fattibilità approvato e di eventuali pareri e/o prescrizioni espressi dagli Enti interessati e in conformità alle normative tecniche vigenti al momento dell'approvazione da parte della S.A.

Sono a carico del progettista:

- le attività di cui al presente paragrafo
- le attività per eventuali aggiornamenti ed integrazioni al progetto, in funzione di pareri nel frattempo eventualmente acquisiti presso gli Enti competenti
- le attività per eventuali aggiornamenti ed integrazioni al progetto, in funzione di pareri che verranno acquisiti sulla base del progetto definitivo.

7.2 Progetto Definitivo

Il progetto definitivo dovrà individuare, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla S.A. nel progetto preliminare approvato; il progetto definitivo dovrà contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzi regionali.



Dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre dovrà sviluppare gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Il progetto definitivo dovrà essere corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dalla S.A. nel progetto di fattibilità e/o indicate dagli enti gestori, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.

Esso, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, dovrà comprendere i seguenti elaborati, anche con riferimento al D.P.R. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza.

Relazione generale del progetto definitivo

La relazione generale dovrà riferire circa:

- la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi,
- i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare in merito alla sicurezza, alla funzionalità e all'economia di gestione;
- gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica, inoltre, circa gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili interessati che sono stati esaminati e risolti, in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
- le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento;
- le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
- l'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'intervento da realizzare;
- la verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
- la rispondenza al progetto di fattibilità ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni



contenute nel progetto di fattibilità;

- le eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica, i criteri ed elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo.

Relazioni tecniche e specialistiche

Le relazioni tecniche e specialistiche, salva diversa disposizione del responsabile del procedimento, dovranno essere costituite almeno da quanto di seguito elencato e sviluppate sulla base di indagini, integrative a quelle eseguite per il progetto di fattibilità, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

In particolare dovranno essere redatte tutte le relazioni, compatibili con l'intervento in argomento, di cui all'art. 26 c. 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora la progettazione dovesse implicare la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formeranno oggetto di apposite relazioni che definiranno le problematiche e le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Lo studio di fattibilità ambientale dovrà recare i contenuti di cui all'art. 27 c. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In applicazione delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 973 del 14/09/2016 - Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (G. U. Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016) si instaura un rapporto diretto con il geologo la cui presenza è prevista all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di un'associazione temporanea o associato di un'associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. Tanto deriva dalla necessità di garantire l'indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista.

In particolare, l'incarico oggetto del presente disciplinare comprende anche la redazione di relazioni geologiche; tale attività non può essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Elaborati grafici

Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare, vanno redatti nelle opportune scale in funzione del tipo dell' argomento trattato e ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo, consisteranno, indicativamente in salva diversa determinazione del responsabile del procedimento:

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni dei confini catastali, delle zone di rispetto e recante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200 recante i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 lettere c) e d) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- piante di tutti i livelli in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e recanti i contenuti di cui all'art. 28 c. 2 lett. e) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, tra le più significative ed utili alla comprensione del progetto, debitamente quotate recanti le informazioni di cui all'art. 28 c. 2 lett. f) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- tutti i prospetti, in scala non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli



edifici circostanti, alle quote del terreno e recanti le informazioni di cui all'art. 28 c. 2 lett. g) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- piante con indicazione degli arredi e delle attrezzature nella scala più opportuna;
- elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne recanti le informazioni di cui all'art. 28 c. 2 lett. l) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Resta fermo che, trattandosi di interventi che coinvolgono anche opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti da conservare, quelle da demolire e quelle di nuova realizzazione. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11. I valori minimi delle scale indicati sopra possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

I calcoli delle strutture e degli impianti dovranno consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto, dovranno altresì rispondere a quanto stabilito all'art. 29 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

Il disciplinare descrittivo e prestazionale dovrà precisare, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

Piano particellare di esproprio

Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi deve redigersi in base alle mappe catastali aggiornate, e comprendere i contenuti di cui all'art. 31 commi 1,2,3 e 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Computo metrico estimativo ed Elenco dei prezzi unitari

Il computo metrico estimativo, dovrà permettere di individuare il costo di ciascuna voce o lavorazione, applicando alle quantità di ciascuna voce o lavorazione i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari e dedotti, indicativamente, dai vigenti prezziari o listini ufficiali vigenti nella Regione Abruzzo. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo verrà determinato dal progettista mediante apposite analisi prezzi ottenute applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali e aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nella convenzione d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, preventivamente accettati dalla Stazione Appaltante. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluirà nel quadro economico di progetto.

Quadro economico

Il quadro economico dovrà prevedere l'articolazione del costo complessivo dell'opera, così come stabilito



all'art. 16 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dettagliando i lavori a misura, a corpo, in economia; e gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, oltre alle somme a disposizione della stazione appaltante ivi incluse le spese per I.V.A.

Il Responsabile del Procedimento, acquisito e valutato il progetto definitivo rilascerà apposita certificazione circa la regolarità della documentazione presentata.

Tale certificazione costituisce condivisione/accettazione del progetto definitivo da parte della stazione Appaltante, con successiva autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento ad avviare il susseguente livello di progettazione.

La certificazione con prescrizioni, adeguatamente motivata dal R.U.P., comporterà la necessità da parte dell'Aggiudicatario di rielaborare il progetto definitivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni del R.U.P.

La certificazione negativa, adeguatamente motivata dal R.U.P., nei seguenti casi:

- progetto non conforme alle normative tecniche vigenti;
- elaborati non corrispondenti a quelli richiesti dal R.U.P. e alle prescrizioni da questi eventualmente impartite o alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nei rispettivi pareri, nullaosta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati prodromici all'approvazione del progetto;
- elaborati non esaustivi, non chiari o di sicura interpretazione per l'esecutore e comunque non rispondenti ai contenuti minimi di legge, sopra enunciati;
- violazione degli indirizzi progettuali;

comporterà la risoluzione della convenzione con l'Aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7.3 Progetto Esecutivo

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo dovrà essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione, dovrà contenere e sviluppare in modo particolare tutti gli aspetti che saranno di base per la predisposizione della convenzione con l'impresa esecutrice.

Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici cui si rimanda, è composto indicativamente dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;



- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- schema di convenzione e capitolato speciale di appalto.

Relazione generale

La relazione generale del progetto esecutivo dovrà descrivere in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.

Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione dovrà precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

La relazione generale dovrà contenere l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato, nonché la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

Relazioni specialistiche

Ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 207/2010 il progetto esecutivo dovrà prevedere almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo; dovranno essere sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione di ogni aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

Le relazioni dovranno contenere l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo, indicativamente, dovranno essere costituiti:

- dagli elaborati che sviluppino nelle scale idonee tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti degli studi e delle indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti di fattibilità, definitivi o di approvazione di specifici aspetti progettuali;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire necessari ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine dovranno comprendere:
 1. uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
 2. l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;



3. la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
 4. lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;
- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora presenti;
 - dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Tali elaborati dovranno essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, potranno essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità e dovranno redigersi, in generale, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare,

- il progetto esecutivo delle strutture dovrà comprendere tutti gli elaborati grafici, le relazioni, le analisi, le verifiche e le informazioni di cui all'art. 37 comma 6 del del D.P.R. n. 207/2010;
- il progetto esecutivo degli impianti dovrà comprendere tutti gli elaborati grafici, le relazioni, le specifiche e le informazioni di cui all'art. 37 comma 8 del del D.P.R. n. 207/2010;

Resta inteso che le scale di rappresentazione dovranno essere adeguate al tipo di elaborato e comunque potranno essere specificatamente richieste dal responsabile del procedimento.

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Il piano di manutenzione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 207/2010, è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti dovrà essere costituito dai documenti operativi di cui al citato art. 38 del D.P.R. n. 207/2010; in particolare, salvo diversa disposizione del responsabile del procedimento da:

- manuale d'uso;
- manuale di manutenzione;
- programma di manutenzione.

Il manuale d'uso dovrà riferirsi all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare dovrà contenere l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

Il manuale d'uso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione;



d) le modalità di uso corretto.

Il manuale di manutenzione dovrà fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio; dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
- b) la rappresentazione grafica;
- c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- d) il livello minimo delle prestazioni;
- e) le anomalie riscontrabili;
- f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

Il programma di manutenzione si realizzerà, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso dovrà articolarsi in tre sottoprogrammi:

- 1) il sottoprogramma delle prestazioni, che prenderà in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- 2) il sottoprogramma dei controlli, che definirà il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
- 3) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporterà, in ordine temporale, i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative.

Dovrà contenere misure di concreta fattibilità, dovrà essere specifico per il cantiere in questione e dovrà regidersi secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi: sarà cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, individuare esattamente quanto previsto dalla normativa vigente al momento della progettazione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

In primis i rischi dovranno essere evidenziati ed affrontati in fase progettuale, eliminandoli, ove possibile alla fonte.

In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, dovrà prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il piano di sicurezza e di coordinamento dovrà, altresì, indicare, con determinazione analitica delle singole voci, gli oneri e costi per la sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate.

Tale stima dei costi della sicurezza rappresenterà la quota dei lavori da riportare nel quadro economico di



progetto e da non sottoporre a ribasso d'asta.

Il fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lettera b), i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il quadro di incidenza della manodopera di cui all'art. 39 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà definire l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera.

Al riguardo resta fermo tutto quanto al successivo paragrafo 7.4 (Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).

Cronoprogramma

Il progetto esecutivo dovrà essere corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, che si comporrà di un diagramma rappresentante graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale dovrà tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione del computo metrico estimativo facente parte integrante del progetto esecutivo, dovranno essere utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità; indicativamente, essi andranno desunti dai vigenti prezzari o listini ufficiali vigenti nella Regione Abruzzo; per eventuali voci mancanti il relativo prezzo dovrà essere determinato dal progettista mediante apposite analisi prezzi ottenute applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali Camere di Commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda dell'importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali e aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Dovrà essere indicato espressamente il prezzario di riferimento utilizzato nella versione aggiornata alla data di validazione del progetto esecutivo, in particolare per quanto riguarda il costo della mano d'opera.

Computo metrico estimativo e quadro economico

Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo.

Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui sopra.

Le quantità totali delle singole lavorazioni dovranno essere ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici.

Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, dovranno essere poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di convenzione e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee, con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Nel quadro economico dovranno confluire:

- 1) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, ivi compresi gli importi relativi alle misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere (viabilità di accesso ai cantieri, eventuale viabilità provvisoria, per contenere l'interferenza con il traffico locale e i pericoli per le persone e l'ambiente; accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici; realizzazione di cave eventualmente



necessarie e eventuale ripristino ambientale finale) nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 2) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
- 3) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci dettagliate all'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010.

Schema di convenzione e capitolato speciale d'appalto

Lo schema di convenzione dovrà contenere le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e l'esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni o riprese dei lavori;
- oneri a carico dell'esecutore;
- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- specifiche modalità e termini di collaudo;
- modalità di soluzione delle controversie.

Allo schema di convenzione dovrà essere allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

Il capitolato speciale d'appalto dovrà essere diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; dovrà illustrare in dettaglio:

- nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
- nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di convenzione dovrà indicare, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote dovranno dedursi in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote potranno essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali.

I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali verrà contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di convenzione dovrà precisare l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.



Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori, ai sensi della vigente normativa sui pubblici appalti, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni dovrà essere desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi che precedono.

Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura dovrà riguardare le lavorazioni per le quali in sede di progettazione è risultato eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

Tali lavorazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

Il capitolato speciale d'appalto dovrà prescrivere l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, nel quale dovranno essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma approvato.

Piano di gestione ambientale del cantiere

Il Piano di gestione ambientale esecutivo del cantiere dovrà individuare tutte le misure di gestione delle criticità ambientali che l'impresa, in fase di esecuzione dei lavori, dovrà adottare con riferimento alle norme UNI EN ISO14000.

Le misure di gestione ambientale dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- impedire emissioni in atmosfera;
- impedire la formazione di flussi di rifiuti e di sostanze dannose che possono avere impatti negativi sulla zona;
- minimizzare la produzione di rifiuti nel cantiere e garantire la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, acciaio ecc. e il loro corretto recupero e riciclo;
- rispettare i limiti di rumorosità adottando misure idonee per le attrezzature di cantiere e per i mezzi di trasporto;
- evitare eventuali problemi al traffico adottando misure idonee anche in relazione alla programmazione delle attività di cantiere;
- garantire un uso efficiente dell'energia e dell'acqua.

Il costo complessivo dell'intervento non potrà superare l'importo di € 3.800.000,00 (euro tremilionitocentomila/00), come previsto dal quadro economico del progetto di fattibilità predisposto dalla Stazione Appaltante.

Prima dell'approvazione del progetto esecutivo, l'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante procederà alla verifica del progetto e relativa validazione, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nelle Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma della convenzione e dagli obblighi professionali propri della qualità di progettista.

L'intera documentazione, (in formato cartaceo e in formato digitale, su supporto informatico, nei formati



"doc", "dwg" e "jpg" per le foto, nonché in formato "pdf") costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, esiti indagini, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario per il progetto definitivo ed esecutivo resterà di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

7.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Il C.S. in fase di progettazione deve essere in possesso, per tutta la durata del servizio, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvedere a svolgere l'incarico in conformità alla convenzione, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Convenzione, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla S.A. al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo all'analisi dei rischi di incidente e conseguenti condizioni di sicurezza e di salute da osservare nel cantiere, al fine di ridurre gli stessi rischi.

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, con i contenuti specificati nell'allegato XV dello stesso decreto e s.m.i.;
- dovrà predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;
- dovrà coordinare l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Piano di sicurezza e coordinamento

Fermo restando tutto quanto detto al precedente paragrafo 7.3 (Progetto Esecutivo) in merito al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), esso, redatto ai sensi D. Lgs. 81/2008 s.m.i., dovrà organizzare e coordinare le attività lavorative in maniera tale da prevenire e minimizzare i rischi ad esse correlate per la salute e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.

La redazione del piano comporterà dunque la valutazione dei rischi che saranno presenti nelle aree di cantiere e la conseguente individuazione delle misure, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione necessari per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Il piano dovrà essere integrato da un cronoprogramma che dovrà indicare i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni ed individuare eventuali interferenze lavorative.

Il CSP dovrà effettuare l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando queste saranno dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC dovrà contenere le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permarranno rischi di interferenza, dovrà indicare le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Il piano dovrà contenere schede grafiche indicanti l'organizzazione logistica del cantiere con particolare riferimento alla viabilità di cantiere e alla individuazione degli accessi.

Il piano dovrà prevedere tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità degli utenti o degli altri soggetti che continueranno ad operare nell'area mediante idonea compartimentazione del cantiere, esecuzione di percorsi protettivi provvisori, individuazione di sbarramenti temporanei o regolamentazione degli orari di accesso delle maestranze nelle aree promiscue.



I contenuti minimi che il PSC in fase di progettazione, ai sensi dell'allegato XV al D. Lgs n.81/2008 e s.m.i., dovrà contenere sono:

- descrizione dell'opera;
- indirizzo del cantiere;
- descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
- descrizione sintetica dei lavori (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche);
- identificazione dei soggetti che si occuperanno della sicurezza (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione);
- relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi;
- scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive;
- prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori;
- misure di coordinamento nell'uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture;
- modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra datori di lavoro e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi;
- organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione;
- durata prevista delle lavorazioni;
- stima dei costi della sicurezza.

Il PSC costituirà parte integrante della convenzione di appalto dei lavori.

Stima dei costi della sicurezza

Ai sensi del punto 4 dell'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i costi della sicurezza da stimare nel PSC dovranno comprendere:

- i costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
- i costi delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale, eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- i costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- i costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva e individuale;
- i costi per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

La stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura e dovrà essere riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nella Regione Abruzzo.

Nel caso di voci specifiche non presenti sui prezziari dovrà fare riferimento ad analisi di costi complete e desunte da indagini di mercato.

Per gli apprestamenti le voci dei costi della sicurezza, andranno calcolate considerando il costo di utilizzo per la durata prevista, comprendendo, pertanto, anche:

- la posa in opera ed il successivo smontaggio;
- l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Coerenza degli atti della sicurezza con il progetto

Il CSP dovrà assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e Coordinamento



e ed il cronoprogramma dei lavori indicati nella convenzione d'appalto dei lavori.

Nella redazione del fascicolo, il CSP dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il Coordinatore dovrà assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o ad offerta.

In considerazione della natura dell'intervento e dell'area in questione, in fase di progettazione il coordinatore per la progettazione dovrà valutare la possibilità di rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nel cantiere; nel caso in cui si valuti, di concerto con la S.A., di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, si dovrà redigere il piano preventivo di bonifica bellica ed eseguire le preliminari indagini.

7.5 Direzione e contabilità dei lavori

L'attività di direzione e contabilità dei lavori dovrà essere svolta in conformità a quanto stabilito nel Titolo II del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 ad oggetto Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

7.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Il C.S. in fase di esecuzione deve essere in possesso, per tutta la durata del servizio, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvedere a svolgere l'incarico in conformità alla convenzione, all'offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso di Convenzione, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla S.A. al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione prevede l'espletamento di tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta, con particolare riguardo all'applicazione del PSC e all'osservanza delle condizioni di sicurezza e di salute nel cantiere, al fine di ridurre gli stessi rischi.

Durante l'esecuzione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione:

- a) dovrà verificare , con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
- c) dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- d) dovrà verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- e) dovrà organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- f) dovrà verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- g) dovrà segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove



previsto, dello stesso decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dovrà dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- h) dovrà sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- i) nei casi in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

8. Durata dei servizi di ingegneria e architettura

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione in argomento è definito complessivamente in **75 giorni (settantacinque giorni)** naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante, così suddivisi:

- 10 giorni (dieci gg) naturali e consecutivi per l'esecuzione dei rilievi e delle indagini geologiche, geognostiche ecc.. decorrenti dalla formale comunicazione a procedere da parte del R.U.P.;
- 40 giorni (quaranta gg) naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di progettazione definitiva decorrenti dalla formale comunicazione a procedere da parte del R.U.P.;
- 25 giorni (venticinque gg.) naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione decorrenti dalla formale comunicazione a procedere da parte del R.U.P.

Tutto quanto sopra, fermo restando che prima della sottoscrizione della convenzione, il professionista incaricato dovrà consegnare al Committente il piano di lavoro e il cronogramma dettagliato dei Servizi basato sui tempi di redazione della progettazione contenuti nell'offerta, completo delle date di approntamento degli elaborati intermedi e finali.

I tempi necessari per eventuali decisioni, scelte, approvazioni della Stazione Appaltante o necessari per l'ottenimento di pareri o nulla-osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Qualora si dovessero apportare modifiche connesse a carenze o manchevolezze degli elaborati progettuali, tale evenienza non costituirà motivo di proroga contrattuale.

Nella costruzione del piano di lavoro, l'affidatario dovrà tenere in debito conto quanto disposto al successivo paragrafo 9. (Penali)

9. Penali

Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo relativo a ciascuna delle fasi di cui al precedente art. 8, una penale da calcolare nella misura dell'uno per mille (0,1%) dell'importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

In tal caso l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, anche qualora sia stato consegnato in tempo utile il precedente livello progettuale.

In ogni caso, se il ritardo eccede i **20 giorni**, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi



spese.

Ai fini del calcolo della penale deve considerarsi l'intero importo contrattuale cioè il compenso complessivo dovuto per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti.

Saranno, altresì, applicate le penali contrattuali dette fino alla consegna degli elaborati completi e sostanzialmente approvabili, qualora, dalla verifica del progetto, si evidenzino sostanziali manchevolezze, che ne compromettano l'approvazione:

- progetto non pienamente conforme alle normative tecniche vigenti;
- elaborati non pienamente corrispondenti a quelli richiesti dal R.U.P. e/o non pienamente adeguati alle prescrizioni da questi eventualmente impartite o non pienamente adeguati alle prescrizioni dettate dagli Enti competenti nei rispettivi pareri, nullaosta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati prodromici all'approvazione del progetto;
- elaborati non sufficientemente esaustivi, chiari o di sicura interpretazione per l'esecutore e comunque non pienamente rispondenti ai contenuti minimi di legge, sopra enunciati;
- non completo rispetto degli indirizzi progettuali.

Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

La penale non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Per motivi validi e giustificati, in relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere nello svolgimento dell'incarico non imputabili all'aggiudicatario, la Stazione Appaltante, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal professionista al R.U.P, prima della scadenza del termine fissato, ciò al fine di garantire la qualità e il buon esito del progetto.

In caso di perdita del finanziamento per ragioni da attribuire a colpa o negligenza del progettista, la Stazione Appaltante procederà, nelle forme di legge e nei confronti del progettista incaricato, per il risarcimento del danno cagionato sia di natura economica e patrimoniale che non patrimoniale o immateriale (ex danno d'immagine ecc.).

10. Forma e quantità degli elaborati progettuali

In relazione agli elaborati e documentazione di legge e/o richiesta espressamente dal R.U.P., il progettista dovrà consegnare:

- elaborati grafici: tre copie su carta, firmate e timbrate dal progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; una copia su supporto informatico (file in formato .dwg, in formato .pdf, in formato .pdf firmato digitalmente);
- relazioni: tre copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate e timbrate dal progettista; una copia su adeguato supporto informatico (file in formato word, in formato .pdf, in formato .pdf firmato digitalmente);
- elaborati tecnico economici: tre copie su carta, adeguatamente fascicolate, firmate e timbrate dal progettista, una copia su adeguato supporto informatico (file in formato .pdf, in formato .pdf firmato digitalmente, in un formato concordato con la S.A.);
- cronoprogramma generale di realizzazione delle opere: tre copie su carta, firmate e timbrate dal progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro personalmente responsabili delle elaborazioni prodotte; una copia su supporto informatico (in formato .pdf digitalmente, in un formato concordato con la S.A.);
- tutti gli altri documenti che compongono il progetto nel formato originale del file, oltre al formato .pdf e al formato .pdf firmato digitalmente;



- documentazione fotografica: tre copie su carta, firmate e timbrate dal progettista; una copia su supporto informatico (file in formato .jpg, in formato .pdf, in formato .pdf firmato digitalmente);

11. Stima dei servizi e disciplina dei pagamenti

A titolo di corrispettivo la S.A. si impegna a corrispondere al soggetto affidatario un importo calcolato forfettariamente "a corpo", in modo onnicomprensivo, fisso ed invariabile.

Tale corrispettivo è determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo di **Euro 443.356,33 (quattrocentoquarantemilatrecentocinquantasei/33)**, fissato in via preliminare.

Il suddetto importo, il cui schema di calcolo è riportato in allegato, è comprensivo di tutte le spese, ma al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.

Qualora l'importo delle opere progettate, stimate in Euro 3.800.000,00 a base per il calcolo delle competenze variasse in diminuzione si procederà all'adeguamento dell'importo dell'onorario con le stesse modalità di calcolo e con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara.

Previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi e prestazioni, ovvero secondo le seguenti modalità:

- il 5% dell'importo complessivo contrattuale ad ultimazione delle indagini, rilievi, sondaggi, misurazioni e a seguito di consegna e verifica dei relativi esiti, relazioni ecc.;
- il 25% dell'importo complessivo contrattuale a seguito di certificazione di regolarità della prestazione, in relazione al progetto definitivo, da parte della S.A.;
- il 30% dell'importo complessivo contrattuale a seguito di validazione del progetto esecutivo da parte della S.A.;
- il 30% dell'importo complessivo contrattuale sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- il 10% dell'importo complessivo contrattuale dopo l'emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Qualora la S.A., per proprie esigenze, dovesse risolvere la presente convenzione, all'affidatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base della ripartizione percentuale di cui al presente articolo, previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva.

Le fatture, intestate al Comune di Penne, C.F. 00224710681 - Piazza Luca da Penne, 1 - Penne (PE) dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate (CUP, CIG, ecc..) nonché il Codice Univoco Ufficio.

Ai fini del pagamento, il Committente effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione, entro 7 giorni, relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa della convenzione ai sensi dell'art. 1456 cc.

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dalla S.A. tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione della convenzione, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all'appalto.

12. Sospensione dei pagamenti



L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'affidatario appaltatore cui siano state contestate inadempienze fino a quando lo stesso non si sarà adeguato agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente disciplinare e dalla convenzione.

13. Modifiche ai progetti

Le varianti al servizio in oggetto sono regolate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'importo contrattuale non può eccedere nella misura del 50%.

Non costituiranno varianti, tutte le modifiche e/o integrazioni al progetto, anche se già presentato, che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, per la sua approvazione e prima della verifica/validazione.

Qualora durante la verifica/validazione si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.

Tale termine sarà stabilito dal R.U.P. in proporzione all'entità della modifica.

Ove la consegna degli elaborati rettificati, per quanto sopra detto, avvenga oltre i termini di cui al precedente paragrafo 8 per la fase progettuale corrispondente, sarà applicata, per la parte eccedente, la penale come al precedente paragrafo 9, oltre alle altre conseguenze previste dal disciplinare.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

Sarà compito dell'incaricato, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dall'Amministrazione e/o dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento dell'approvazione del progetto.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Qualora, dopo le approvazioni da parte dell'organo competente, venissero richieste dall'Amministrazione Committente, modifiche sostanziali (simili a quelle definite all'art. 32 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) che comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spetteranno le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'Amministrazione comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Al corrispettivo determinato, come sopra, andrà applicato il ribasso proposto in sede d'offerta dall'aggiudicatario, sempre che le varianti non dipendano da difetti di progettazione.

Fermo restando le variazioni essenziali di cui al citato art. 32 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. costituiscono modifiche essenziali, ai fini del presente disciplinare, anche quelle che implicano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o della resistenza delle strutture o della loro duttilità rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale.

Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il progettista ha l'obbligo di dare parere all'Amministrazione circa tali varianti redatte dalla Direzione Lavori, ai fini dell'approvazione delle stesse, senza compensi aggiuntivi e sempre che le varianti o le aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.



Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nei commi che precedono le varianti dovute a errori o omissioni progettuali.

In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

14. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione della convenzione

Il Comune di Penne si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento, anche in pendenza della stipulazione della convenzione, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

15. Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, prima della stipula della convenzione, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al presente Disciplinare Tecnico Prestazionale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La S.A. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi di che trattasi nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno dell'aggiudicatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La S.A. può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di che trattasi determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che la S.A. avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

La cauzione a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del citato D. Lgs. 50/2016.

Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva di che trattasi deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

16. Polizza assicurativa del progettista e responsabilità

L'affidatario dovrà produrre, prima della sottoscrizione della convenzione, una dichiarazione di una



compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all'articolo 24 c. 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari all'importo dell'opera € 3.800.000,00.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, restando necessarie in corso di esecuzione.

Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all'opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell'opera, il progettista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a eseguire sopralluoghi e a correggere gli errori e/o a integrare gli elaborati progettuali.

Qualora l'incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini perentori, stabiliti all'uopo dal R.U.P., a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell'Amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo.

La garanzia sarà comunque richiesta dall'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia stato comunque sufficiente a eliminare "in toto" gli effetti del danno verificatosi imputabile all'opera di progettazione espletata.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il Progettista risponderà direttamente di eventuali danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle attività affidate, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile e penale.

La polizza assicurativa di che trattasi deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

In caso di raggruppamenti temporanei la polizza assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

17. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, il Progettista assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'incarico in argomento.

Tale conto dedicato dovrà comunicarsi alla S.A. prima della stipula della convenzione unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il Progettista dovrà comunicare alla S.A., entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di



cui all'art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

I movimenti finanziari di cui al presente disciplinare devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni utilizzando conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa della convenzione ai sensi dell'art. 1456 cc.

18. Obblighi specifici del progettista

Il Progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto della convenzione a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Disciplinare.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Progettista si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- assumere tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Disciplinare, nella documentazione presentata in sede di gara e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare alla S.A. ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Disciplinare T.P. e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- richiedere con congruo anticipo alla S.A. l'accesso alle aree cui il servizio si riferisce, segnalando i nominativi del personale e le caratteristiche dei mezzi che si intendono introdurre nel sito;
- dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo il Comune di Penne ha la facoltà risolvere di diritto la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cc;
- consentire al Comune di Penne di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione della convenzione e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- firmare e timbrare tutta la documentazione inerente il servizio in questione;
- fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria, durante l'esame degli elaborati, per renderne agevole e spedita l'approvazione, giacché gli stessi elaborati verranno sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge;
- impostare tutte le attività, ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza, tali da renderne agevole e spedita la verifica, la validazione e l'approvazione;
- comunicare al R.U.P., ove richiesto, i dati di competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei contratti pubblici per la raccolta di informazioni sui servizi oggetto dell'appalto e/o necessari per i monitoraggi regionali o statali.

Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare e nella



convenzione, nonché l'ingerenza della S.A. nella progettazione non esime la piena responsabilità del progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità del progettista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (PEC, corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell'offerta dà atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione del servizio, le attività presenti nel sito di progetto, l'impegno necessario per svolgere le attività richieste dal presente Disciplinare, e che, quindi, la propria offerta è presentata consapevolmente, considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

19. Struttura Operativa

Per l'esecuzione dell'appalto l'affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in sede di gara.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni di servizio dovranno essere svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali e con la precisazione della natura del rapporto professionale intercorrente fra l'O.E. partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle prestazioni specialistiche.

Il personale tecnico minimo stimato come necessario per lo svolgimento dell'appalto è fissato in **quattro unità** e dovrà comprendere le seguenti professionalità:

- coordinatore del gruppo di progettazione per l'integrazione delle prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 50/2016;
- geologo abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale;
- tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale, esperto in progettazione consolidamento aree in dissesto idrogeologico;
- tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale, esperto nella progettazione strutturale;
- tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale, esperto nella progettazione di bonifica ambientale;
- tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale, esperto nella progettazione della viabilità;
- tecnico abilitato alle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Fermo le unità minime sopra indicate per lo svolgimento dei servizi tecnici in questione, è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più professionalità, purché in possesso dei requisiti di legge.

Va prevista la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato Membro dell'Unione Europea di residenza.

20. Risoluzione della convenzione e recesso



La convenzione è risolta nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La convenzione potrà, inoltre, essere risolta in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 cc, previa diffida ad adempiere, anche mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il Comune di Penne si riserva la facoltà di considerare la convenzione risolta di diritto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, anche nei seguenti casi:

- a) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) inadempimenti di cui al paragrafo 7.2 ultimo comma;
- c) ritardo di giorni 20 rispetto ai termini previsti in convenzione per la consegna della documentazione inerente i servizi in oggetto;
- d) subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale e/o in violazione di quanto disposto al successivo paragrafo 21;
- e) inosservanza degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- f) inosservanza degli obblighi in tema di "Legge Anticorruzione";
- g) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti nel presente Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- i) violazione del divieto di cessione della convenzione;
- j) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano - in tutto o in parte - il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- k) eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- l) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- m) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- n) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- o) mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- p) interruzione o sospensione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

La risoluzione in tali casi opera allorché il Comune di Penne comunichi per iscritto, a mezzo PEC, al progettista di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 cc, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione della convenzione sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.



L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

L'eventuale recesso dalla convenzione avverrà nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

21. Subappalto

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare, **non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.**

Resta comunque impregiudicata la responsabilità esclusiva del progettista.

E' ammesso il subappalto nei limiti e nel rispetto degli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'operatore economico concorrente alla procedura che intenda avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente dichiarare all'atto dell'offerta, nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), le attività o le parti di attività che intende subappaltare, in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le prestazioni da affidare dovranno essere svolte integralmente dal soggetto concorrente.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara cui il presente disciplinare si riferisce.

22. Responsabilità verso terzi, infortuni e danni

L'affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

E' a carico dell'aggiudicatario la stipula di un'adeguata polizza, a garanzia della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera, contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto, per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti materiali, con massimale per sinistro RCT ed RCO non inferiore rispettivamente ad € 1.000.000,00, con il limite per persona non inferiore a € 500.000,00 e con efficacia contrattuale pari all'intero periodo dell'appalto affidato.

L'affidatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare la polizza di cui sopra; è ammessa, in sostituzione, la presentazione di idonea polizza assicurativa in corso di validità, debitamente integrata con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.P. o a un consorzio, viene ammessa la stipula della convenzione di assicurazione (R.C.T./R.C.O.) che preveda quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto dei soggetti mandanti.

L'affidatario si impegna, ad ogni ricorrenza annuale, a presentare all'Amministrazione comunale copia della quietanza che comprova l'avvenuto pagamento del premio e/o dichiarazione da parte della compagnia assicurativa che attesta il regolare pagamento del premio.

L'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare.

L'affidatario solleva il Comune di Penne da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da



terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

23. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

Il progettista affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora la Stazione Appaltante esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Il Progettista affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

24. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

Il Progettista affidatario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

25. Divieto di partecipazione ad appalti

È fatto divieto all'affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente Disciplinare.

26. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dello stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.

27. Codice di comportamento

Il Progettista affidatario si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

La convenzione è automaticamente risolta in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 c. 3 del citato Codice.

28. Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione della convenzione l'affidatario deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Penne che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'affidatario stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo



pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'affidatario deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

29. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 i dati raccolti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare.

30. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Piero Antonacci, Responsabile dell'area tecnica e ambientale del Comune di Penne, con sede in Piazza Luca da Penne, 1, Penne (Pe).

31. Definizione delle Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per la Stazione Appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla convenzione e che non si possano definire in via amministrativa saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Pescara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

32. Attività accessorie comprese nell'incarico

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente disciplinare e più in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra sono dovute senza compensi aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale.

33. Varie

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi, l'incarico oggetto del presente disciplinare si ritiene concluso con il pagamento al professionista affidatario della rata di saldo, secondo le modalità di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare.

Il Comune di Penne è autorizzato all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Dalla Residenza municipale, 27 giugno 2018



Il Responsabile
(ing. Piero Antonacci)